



# **Comune di Marcianise**

Provincia di Caserta

## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 30/06/2021 e modificato con delibera del C.C. n 48 del 23/07/2021**

# INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	4
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti.....	4
Articolo 3 – Definizione di rifiuto .....	4
Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti.....	4
Articolo 5 – Decorrenza dell’obbligazione .....	5
Articolo 6 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti .....	6
Articolo 7 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti.....	6
Articolo 8 – Base imponibile della tassa sui rifiuti .....	6
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti .....	8
Articolo 10 - Istituzioni scolastiche statali .....	10
Articolo 11 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	10
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio.....	12
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso .....	12
Articolo 14 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	13
Articolo 15 - Riduzione della tassa per il compostaggio .....	13
Articolo 16 – Agevolazioni per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani .....	13
Articolo 17 – Possibilità di ricorso al mercato .....	15
Articolo 18 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti.....	16
Articolo 19 - Cumulo di riduzioni .....	17
Articolo 20 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.....	18
Articolo 21 - Tributo provinciale .....	18
Articolo 22 - Dichiarazione TARI.....	19

Articolo 23 – Riscossione e versamento .....	20
Articolo 24 - Scadenza del versamento .....	21
Articolo 25 - Arrotondamento .....	21
Articolo 26 - Importi minimi.....	21
Articolo 27 – Compensazione .....	21
Articolo 28 - Funzionario Responsabile .....	22
Articolo 29 - Poteri istruttori.....	22
Articolo 30 - Accertamenti .....	22
Articolo 31 - Sanzioni ed interessi.....	23
Articolo 32 - Riscossione coattiva .....	23
Articolo 33 - Rimborsi .....	24
Articolo 34 - Contenzioso tributario .....	24
Articolo 35 - Disposizioni finali.....	24
ALLEGATO 1.....	25
ALLEGATO 2.....	26
ALLEGATO 3.....	30

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Marcianise, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti**

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La Tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## **Articolo 3 – Definizione di rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) **locali**, *le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
  - b) **aree scoperte**, *sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
  - c) **utenze domestiche**, *le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
  - d) **utenze non domestiche**, *le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Per le pertinenze delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
  - a) *i locali impraticabili;*
  - b) *i locali in stato di abbandono;*
  - c) *le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
  - d) *i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
  - e) *gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
  - f) *i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*
7. Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### **Articolo 5 – Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 33.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della

sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

5. La cessazione dà diritto al rimborso / scarico del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 33.

#### **Articolo 6 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

#### **Articolo 7 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Articolo 8 – Base imponibile della tassa sui rifiuti**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
  - a. *i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
  - b. *le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
  - c. *le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
  - d. *le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
  - e. *i locali tecnici.*
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
7. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, **al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni superfici e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani.

8. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Categoria di attività	Riduzione della superficie
lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttori di rifiuti ospedalieri, odontotecnici, studi grafici, fotografici, barbieri, parrucchieri, estetisti, dentisti, macellai e pollivendoli	10%
officine di installatori idraulici, bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi	20%
officine di autoriparazione, di vetrai, di fabbri meccanici e meccanici generici nonché serramentisti	30%

9. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
10. Nel caso dei magazzini di cui al comma 7, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
11. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del **31 gennaio**. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

#### **Articolo 9 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo

13/01/2003, n. 36. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui **all'Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b**, del citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle **tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1**.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
4. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
  - a. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
  - b. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
  - c. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  - d. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal **Piano Economico Finanziario** di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Dal totale dei costi del Piano Economico – Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - i. il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248;*
    - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

**iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;**

**iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente.**

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).
6. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 e riportate **nell'allegato 1** al presente regolamento.
7. L'inserimento di un'utenza, **ivi comprese le aree scoperte operative della stessa**, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
11. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

**Articolo 10 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**Articolo 11 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la

residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

<b>Superficie</b>	<b>Numero componenti del nucleo familiare</b>
<i>Fino a mq 35 di base imponibile</i>	<i>1</i>
<i>Da mq 36 a mq 70 di base imponibile</i>	<i>2</i>
<i>Da mq 71 a mq 90 di base imponibile</i>	<i>3</i>
<i>Da mq 91 a mq 120 di base imponibile</i>	<i>4</i>
<i>Da mq 121 a mq 150 di base imponibile</i>	<i>5</i>
<i>Oltre mq 150 di base imponibile</i>	<i>6 o più</i>

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o

detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

#### **Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40%.
2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

#### **Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
  - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
  - d. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%.

- e. nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento;
  - f. locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento.
  - g. Le aree scoperte operative, fermo restante la tariffa di cui al comma 7 dell'art. 8: riduzione del 60%.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
  3. Le riduzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

#### **Articolo 14 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Nelle more della istituzione di modalità di misurazione dell'apporto individuale alla raccolta differenziata, per assicurare la riduzione della tassa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, dell'anno di competenza n è ridotta di un quinto della percentuale di incremento della raccolta differenziata tra l'anno n-1 e l'anno n.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta a consuntivo.

#### **Articolo 15 - Riduzione della tassa per il compostaggio**

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a seguito della trasmissione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita certificazione, da parte del Dirigente settore Ambiente - Ecologia, attestante i dati dei soggetti che hanno attivato e svolto il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento ed il relativo periodo. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

#### **Articolo 16 – Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani**

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

<i><b>% di rifiuti avviati al riciclo</b></i>	<i><b>% di riduzione</b></i>
---	------------------------------

<i>se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	20%
<i>se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	40%
<i>se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	60%
<i>se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	80%
<i>se avviano al riciclo almeno il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	100%

2. Per «**riciclo**» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal **rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo**, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune - a pena di decadenza - entro il termine del **31 gennaio** dell'anno successivo, **e la quantità di rifiuti producibili dall'utente**, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo, che deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

#### **Articolo 17 – Possibilità di ricorso al mercato**

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento **di tutti i rifiuti urbani prodotti** al di fuori del servizio pubblico.
2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.
4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 2, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.
5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa. Per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.
7. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di

cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al **riciclo** in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

#### **Articolo 18 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

1. La tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) *nuclei familiari di provata indigenza attestata dai servizi sociali dell'Ente: riduzione della tariffa del 100 per cento;*
  - b) *invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità civile e, eventualmente, dagli altri assegni assistenziali. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo precedente non deve, in ogni caso, essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogato dall'INPS come periodicamente determinato, aumentato della maggiorazione sociale relativa ai soggetti di età non inferiore ad anni 70: riduzione della tariffa del 100 per cento;*
  - c) *pensionati di età superiore ad anni 65 con reddito familiare costituito unicamente da redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali, ivi comprese le integrazioni sociali. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo precedente non deve, in ogni caso, essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogato dall'INPS come periodicamente determinato, aumentato della maggiorazione sociale relativa ai soggetti di età non inferiore ad anni 70: riduzione della tariffa del 100 per cento;*
  - d) *nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità): riduzione della tariffa nelle seguenti misure:*
    - 1) reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare fino ad € 11.000,00: riduzione della tariffa del 100 per cento;
    - 2) reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da € 11.001,00 fino ad € 14.000,00: riduzione della tariffa del 50 per cento;
    - 3) reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da € 14.001,00 fino ad € 17.000,00: riduzione della tariffa del 30 per cento.
2. Attesa la coobbligazione solidale, di cui al comma 642 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta anche a soggetto diverso dal possessore dei predetti requisiti, purché risiedente anagraficamente nel medesimo nucleo familiare.
3. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1:
  - a) *deve essere presentata apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a*

*disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 30 giugno dell'anno di riferimento;*

- b) si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;*
- c) il riconoscimento è limitato al periodo dell'anno per il quale sussistono i requisiti ivi prescritti;*
- d) dal computo del reddito familiare è escluso il reddito derivante dal possesso dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria;*
- e) il possesso di immobili diversi da quelli di cui alla precedente lettera d) non preclude il riconoscimento delle agevolazioni se anche considerando le rendite catastali, rivalutate ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e rapportate alla propria quota di possesso, sono rispettati i limiti di reddito ivi indicati;*
- f) nel calcolo del reddito familiare sono considerati tutti i redditi del nucleo familiare, ivi compresi quelli che, per loro natura, non sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Limitatamente all'agevolazione di cui alla lettera d) del precedente comma 1, nel calcolo del reddito familiare non è comunque considerato l'importo percepito a titolo di indennità di accompagnamento.*

4. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui alla lettera d) del precedente comma 1:

- a) all'istanza di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere allegata apposita certificazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- b) l'agevolazione, comunque subordinata al riconoscimento della invalidità, decorre dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento della stessa;*
- c) in caso di riconoscimento di grave invalidità a seguito di sentenza, passata in cosa giudicata, l'agevolazione è concessa anche nelle more del rilascio del relativo decreto da parte della competente autorità.*

5. L'agevolazione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa a seguito di apposita attestazione rilasciata dai servizi sociali dell'Ente su istanza del contribuente e trasmessa all'ufficio tributi entro il 31/12 di ciascun anno.

6. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo può essere iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; in tal caso, le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio. In caso di incapienza, è garantita la concessione dell'agevolazione ai soggetti rientranti nella lettera a) del comma 1, mentre per gli altri soggetti di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 1, la misura delle agevolazioni è ridotta proporzionalmente.

## **Articolo 19 - Cumulo di riduzioni**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Articolo 20 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione o detenzione.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Articolo 21 - Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia nel rispetto dei limiti minimi e massimi consentiti.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020.

## **Articolo 22 - Dichiarazione TARI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **di inizio, di variazione o di cessazione** del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del **31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC, o mezzo di canali telematici web access o App Mobile appositamente istituiti. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa, caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
8. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo se più favorevole.

### **Articolo 23 – Riscossione e versamento**

1. La riscossione è operata direttamente dall'Ente. La tassa sui rifiuti è versata al Comune secondo le seguenti modalità:
  - a. mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
  - b. attraverso la piattaforma PagoPa;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per TARI e TEFA (tributo provinciale), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. È previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti, riepilogati nell'avviso, deve essere effettuato in 4 rate con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. Le prime tre rate calcolate applicando le tariffe applicate dal Comune di Marcianise per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti) relative all'anno precedente. La quarta rata, a conguaglio sulla base delle tariffe relative all'anno di competenza. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, nell'anno successivo.
4. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
5. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso, verrà inviato atto di intimazione al pagamento, maggiorato delle spese postali. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro 60 gg dal ricevimento dell'intimazione.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 21.

#### **Articolo 24 - Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo

#### **Articolo 25 - Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 0,49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

#### **Articolo 26 - Importi minimi**

1. Il versamento del tributo in fase di riscossione non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

#### **Articolo 27 – Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata

comunicazione al contribuente.

### **Articolo 28 - Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

### **Articolo 29 - Poteri istruttori**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Articolo 30 - Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile della tassa.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini previsti dalla normativa

vigente o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Articolo 31 - Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 29, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi **2, 3 e 4 del presente articolo**, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura stabilita nel vigente regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Articolo 32 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse, salvo che non siano sospese,

coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

### **Articolo 33 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di (5) cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro (180) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **Articolo 34 - Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 35 - Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021**.

## **ALLEGATO 1**

### **TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Bed and breakfast, affittacamere, agriturismo, catering
32. Aree scoperte non operative
33. Aree produttive di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili
34. Villaggi turistici
35. Autolavaggi
36. Attività di ormeggio
37. Allevamento ittico e mitilicoltura

## ALLEGATO 2

### Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
  - a) *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
  - b) *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;*
  - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
  - d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
  - e) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
  - f) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;*
  - g) *I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.*
3. Sono **rifiuti speciali**:
  - a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;*
  - b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;*
  - c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;*
  - d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;*
  - e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;*
  - f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;*
  - g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,*

*nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*

*h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;*

*i) i veicoli fuori uso.*

*j) Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.*

4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) **«detentore»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) **«prevenzione»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) **«gestione dei rifiuti»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) **«gestore»**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) **«raccolta»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla

raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) **«raccolta differenziata»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) **«riciclo»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) **«spazzamento delle strade»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) **«autocompostaggio»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) **«compostaggio di comunità»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) **«rifiuto organico»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) **«rifiuti alimentari»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) **«utenza domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) **«utenza non domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) **«parte fissa della tassa»**: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) **«parte variabile della tassa»**: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) **«centro di raccolta»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) **«centro del riuso»**: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) **«riutilizzo»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) **«preparazione per il riutilizzo»**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) **«recupero»**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### ALLEGATO 3

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria o dalle altre restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune apposito fondo, alimentato dalla dotazione di cui all'art. 6 del DL 73/2021 nonché dalle risorse assegnate nell'anno 2020 per agevolazione TARI non utilizzata, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del MEF di concerto con il Ministero n. 59033 del 1° aprile 2021, finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 dovuta per l'anno 2021.
2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è destinata alle attività economiche chiuse o limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata tenendo conto della platea degli aventi diritto che sarà individuata dagli uffici comunali e dalle risorse finanziarie disponibili di cui al precedente comma 1. Le categorie di attività economiche che potranno accedere alle predette agevolazioni sono individuate nell'elenco sottostante a) e b). La differenziazione tra le agevolazioni che saranno riconosciute alla categoria sotto la lett. a) e lett. b) del predetto elenco sarà pari a 10 punti percentuali. In ogni caso, la riduzione spettante non potrà superare il 50% del totale della TARI dovuta per l'anno 2021.
3. Per medesime le finalità di cui al comma 1 è istituito nel Bilancio comunale un apposito fondo finanziato con le risorse di cui all'art. 53 del DL 73/2021 per il riconoscimento delle agevolazioni sulla TARI dovuta per l'anno 2021 relativa alle utenze domestiche. Le predette agevolazioni saranno riconosciute proporzionalmente a tutte le utenze domestiche fino a concorrenza dell'importo assegnato di cui al predetto articolo.

**a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche delle categorie sotto elencate:**

- cat. 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto;
- cat. 4 – (Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi) solo impianti sportivi;
- cat. 8 - Alberghi senza ristorante;
- cat. 9 - Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- cat. 10 – Ospedali;
- cat. 13 – (Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta) escluse ferramenta;
- cat. 15 - Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- cat. 17 - (Barbiere, estetista, parrucchiere) solo attività di estetista;
- cat. 22 - Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- cat. 23 - Birrerie, hamburgerie, mense
- cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria

cat. 30 - Discoteche, night club

**b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche delle categorie come sotto elencate:**

cat. 3 - Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta

cat. 6 –; Autosaloni, esposizioni

cat. 11 - Agenzie, studi professionali, uffici escluse onoranze funebri;

cat. 17 – Barbiere, estetista, parrucchiere escluse attività di estetista;

cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

cat. 19 - Autofficina, carrozzeria, elettrauto

cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

cat.27 – Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio esclusi ortofrutta, pescherie;